



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
POLIZIA PROVINCIALE
VERONA- Via S. Giacomo 25
Tel. 045/9288406 ó Fax 045/9288433

SANZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE AD ESCLUSIONE DEL LAGO DI GARDA

DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI PESCA

Per l'esercizio della pesca si intende oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività. (Art. 6 Reg. prov. n°35/2006)

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	NORME VIOLATE Art.33 L.R.19/98 e ss.mm.ii.	IMPORTO SANZIONE In EURO	SEQUESTRO OBBLIG.
DOCUMENTI			
Pesca senza licenza di cat. A perché mai ottenuta, o esercitare la pesca nelle acque in cui è vietata la pesca di cat. A	Art. 9, comma 1, L.R. 19/1998; Art. 37, comma 2, lett. b), R.D. 1604/1931;	p 1.000,00	Sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi, nonché del pescato
Esercitare la pesca senza licenza di cat. A con reti di lunghezza superiore a 50 metri considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante.	Art. 33 comma 1 bis L.R.n.99/2015	p 2.000,00	Sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi, nonché del pescato.
Pesca con versamento di tassa regionale di tipo diverso da quello prescritto (pescatore dilettante che utilizza attrezzi per la pesca professionale).	Art. 9, comma 1, L.R. 19/1998	p 1.000,00	X
Pesca con licenza di cat. A scaduta dopo il 6° anno dal rilascio.	Art. 9, comma 1, L.R. 19/1998	p 117,00	X
Pesca in possesso di licenza di cat. A o B con il versamento della tassa regionale non rinnovato	Art. 9, comma 1, L.R. 19/199 Art. 33 comma 1 ter, L.R. n.99/20158	p 117,00	
Pesca con licenza cat. A valida non in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il 15° giorno dalla scadenza.	Art. 33, comma 1, L.R. 19/1998	p 43,64	
Pesca senza versamento della tassa annuale regionale o scaduto, per i pescatori dilettanti. cat. B	Art. 9, comma 3, L.R. 19/1998 come mod. dalla L.R. n°9/2015	p 117,00	X
Dimenticanza di licenza di pesca e versamento cat. A; di documento di identità e versamento di tassa regionale cat. B	Art. 37, comma 2., lett a), R.D. 1604/1931 Art. 9, comma 3, L.R. 19/1998 come mod. dalla L.R. n°9/2015	Presentati entro 5 giorni dall'accertamento, non si applica nulla, altrimenti oltre i 5 giorni p 117,00 (va comunque redatto verbali di accertamento al momento del controllo)	

Pesca sportiva senza documento di identità da parte dei minori di anni 18 e dei maggiori di anni 70 .	Art. 10, comma 2, L.R. 19/1998 come mod. dalla L.R. n°9/2015	p 117,00	X
Pesca professionale , da parte dei minori di età compresa tra 16 e 18 anni (apprendisti), senza essere accompagnati da un titolare di licenza di tipo A.	Art. 27 L.R. 19/1998	p 117,00	
Pesca per scopi scientifici senza l'obbligo di permesso o senza l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute.	Art. 9, comma 7, L.R. 19/1998; Art. 7 Reg. prov. 35/2006;	p 117,00	
ACQUE IN CONCESSIONE			
<p>Pesca nelle seguenti acque senza aver ottenuto il permesso del concessionario. I tratti in concessione sono:</p> <p>➤ F.I.P.S.A.S.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fiume Mincio: a valle del ponte della linea ferroviaria Milano Venezia a Peschiera del Garda per tutto il tratto in provincia di Verona; ▪ fiume Menago: dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana-Isola della Scala; ▪ fiume Menago: località Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km; ▪ fiume Menago: dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra C. Badani e C. Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea; ▪ Scolone Generale: dal Molino di San Zeno in comune di Cerea al ponte di Asparetto; ▪ Cavo Nuovo: dalla strada che da Casaleone porta in località Boccare fino alla strada comunale che collega Sustinenza a Castellazzo per circa 2,5 km; ▪ fiume Tione: dal Molino di Sopra in località Ponteposero di Sorgà al ponte della S.S. n. 10 a Bonferraro di Sorgà; ▪ fiume Tartaro Nuovo: dalla S.P. Gazzo-Vilimpenta a monte fino alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km; ▪ naviglio Bussè: dalla loc. Terranegra (ponte bar Alba) a valle fino alla località Porte nel comune di Legnago per un tratto di circa 4 km; ▪ dugale Terrazzo: da Canove fino ai confini della provincia di Padova per un tratto di circa 3,5 km nel comune di Terrazzo; ▪ Canal Bianco: dal ponte di Santa Teresa in Valle, in Comune di Cerea, al ponte in località Torretta in Comune di Legnago. ▪ fossa Canossa: dal ponte sulla strada provinciale n.2 (via San Zeno) in loc. Mulino Schiavi nel comune di Cerea a valle fino al ponte di via Boldiere sulla strada comunale che collega Casaleone a Sustinenza nel comune di Casaleone: • cavo Molinella: dal confine con la provincia di Mantova a valle fino alla confluenza nel Canalbianco in comune di Gazzo Veronese per uno sviluppo di 2,125 km; • torrene Antanello: dal ponte sulla strada 	<p>Art. 30 L.R. 19/1998; Art. 22 Reg. prov. 4/2010;</p> <p>Decr. Amm. prov. 3/1999 (decreto di concessione del Mincio alla FIPSAS);</p> <p>Decr. Amm. prov. 14/1999 (decreto di concessione delle acque di bonifica alla FIPSAS)</p> <p>Determina Dirig. n°784/2002</p> <p>Determina Dirigenziale n°737/03 del 18.12.2003</p>	p 167,00	

<p>provinciale n. 20, attuale confine meridionale della concessione all'A.P.P.V., in comune di San Martino Buon Albergo, a valle fino all'unione con il torrente Fibbio, per uno sviluppo di circa 3 km;</p> <ul style="list-style-type: none"> • scolo Fortezza: dal ponte in corrispondenza della confluenza nel naviglio Bussè a monte per 2,2 km circa fino alla stanga gialla posta sulla strada interpoderale di accesso al corso d'acqua in comune di Legnago. 			
<p>Pesca nella Fossa Maestra dal Bastion San Michele al Ponte Rosso (9,5 km) senza il tesserino rilasciato dal conduttore (Associazione Pescatori della Bassa Veronese e Associazione Pescatori Sportivi Cannisti Legnago) del diritto esclusivo di pesca.</p>	<p>Art. 17 L.R. 19/1998; Decr.Amm.prov. 10/1999</p>	<p>p 167,00</p>	
TEMPI DI DIVIETO			
<p>È vietata la pesca e la detenzione nei periodi di divieto previsti per ciascuna specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trota fario, trota marmorata e ibridi tra le due semispecie: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige dall'ultimo lunedì di settembre al sabato immediatamente precedente la prima domenica di febbraio; <p><u>Non esiste nessun divieto per quanto riguarda la trota iridea</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile; ▪ alosa o cheppia: dal 15 aprile al 30 giugno; ▪ luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo; ▪ tinca: dal 15 maggio al 30 giugno; ▪ carpa: dal 15 maggio al 30 giugno; ▪ barbo comune 1 maggio 15 giugno; ▪ pigo: dal 15 aprile al 15 giugno; ▪ savetta: dal 15 aprile al 15 giugno; ▪ lasca: dal 15 aprile al 31 maggio. ▪ pesce persico: dal 1° aprile al 31 maggio; ▪ crostaceo palemonide (òsaltarel'): dal 1° marzo al 30 novembre. ▪ Sanguerola: dal 1° al 31 maggio. 	<p>Art. 14 L.R. 19/1998; Art. 14, comma 1, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00 + p 7.00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi</p>	
<p>Pesca con il bilancino dal 1° maggio al 30 giugno.</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. b), Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	X
<p>Commercio, trasporto e smercio in pubblici esercizi di pesce fresco nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni.</p>	<p>Art. 14, comma 1, L.R. 19/1998</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca dilettantistica con canna dai ponti è da intendersi esclusivamente quelli attraversati da strade asfaltate aperte al pubblico transito veicolare.</p>	<p>Art. 5, comma 9, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
DISTANZE E LUOGHI DI DIVIETO			
<p>La pesca dai ponti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata. (salvo quanto disposto dal comma 9)</p>	<p>Art. 5, comma 8, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca con canna ad una distanza inferiore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche. Per macchine idrauliche si intendono, le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini etcí . Non lo sono in-</p>	<p>Art. 5, comma 2, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	

<p>vece: le briglie, le rettificazioni degli argini e i canali artificiali in cemento.</p> <p><u>La distanza si riferisce solo alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse.</u></p>			
<p>Pesca ad una distanza inferiore a 20 m dalle scale di monta in funzione (attraversate da flusso d'acqua) e dai seguenti impianti idraulici (la distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca e dell'attrezzo in atto di pesca) del Chievo, di San Pancrazio o Sorio I in comune di Verona, di Pontoncello o Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto sul fiume Adige; della Torretta sul Canal Bianco e dalla centrale E.N.E.L. di Zevio sul canale ex S.A.V.A..</p> <p><u>La distanza si riferisce solo alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse.</u></p>	Art. 5, comma 1, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
<p>Pesca professionale e con il bilancino ad una distanza inferiore a 20 m sia a monte che a valle dalle macchine idrauliche, di cui al comma 2, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dai ponti e dalle cascate. <u>(la distanza da osservare riguarda sia la posizione del pescatore che dell'attrezzo in atto di pesca a riguardo della sola posizione della paratoia e non delle strutture annesse).</u></p>	Art. 5, comma 6 e 7, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
<p>Pesca in acque ghiacciate e in evidenti condizioni di carenza idrica, dovuta sia a cause naturali che artificiali.</p>	Art. 5, comma 11 e 12, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
<p>Pesca ad una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro.</p>	Art. 6, comma 14, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
<p>Pesca in acque all'interno di proprietà private (piscicoltura, bacini di pesca sportiva) senza il permesso del titolare o del conduttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ negli impianti di acquacoltura e piscicoltura; ▪ negli impianti di piscicoltura in risaia o nei bacini formati da terreni allagati; ▪ negli impianti di pesca sportiva a pagamento o riserva di pesca: 	<p>Art. 29 L.R. 19/1998; Art. 33 R.D. 1604/1931;</p> <p>Art. 17 Reg.prov. 4/2010;</p> <p>Art. 18 Reg.prov. 4/2010;</p> <p>Art. 20 Reg.prov. 4/2010;</p>	p 167,00	
<p>Pesca, sia dilettantistica che professionale, nei seguenti canali artificiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Canale Biffis; ▪ Canale Principale del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Maestro in sinistra Adige del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Secondario di ripartizione di Bussolengo del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Secondario di ripartizione di Lugagnano del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Secondario di ripartizione di Festara del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Secondario di ripartizione di Custoza del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Secondario di ripartizione di Castelnuovo-Sandrà-Colà del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Secondario di ripartizione di Salionze del Consorzio di Bonifica Adige Garda; 	Art. 5, comma 5, del Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Canale Secondario di ripartizione di Valeggio sul Mincio del Consorzio di Bonifica Adige Garda; ▪ Canale Virgilio; ▪ Seriola Prevaldessa; ▪ Canale Adduttore Principale del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro); ▪ Canale Diramatore Sommacampagna del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro); ▪ Canale Diramatore San Giovanni del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro); ▪ Canale Camuzzoni; ▪ Canale Milani-Giuliari; ▪ Canale Marazza o S.A.D.E.; ▪ Canale di Zevio: dalla diga Sorio II alla centrale di Zevio (<u>così modificato dalla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 31.05.2000.</u>); ▪ Canale L.E.B.; ▪ Canaletta Giusti. 			
<p>Pesca nelle zone ove la Provincia ha stabilito con proprio provvedimento il divieto di pesca per ragioni di tutela della fauna ittica e del loro ambiente di vita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • torrente Aril in Cassone, comune di Malcesine; (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59); • lago del Frassino nel comune di Peschiera del Garda; ; (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59); ▪ fossa Bova nei comuni di Verona e Buttapietra per l'intero suo tratto dalla testa della risorgiva alla confluenza nella fossa Bolletta, per una lunghezza complessiva di circa 3 km (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 2454 del 10 maggio 2010); ▪ testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna, (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi, anche se privi di licenza di pesca, organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna) (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 120 del 15 gennaio 2015 ▪ torrente Roselletta: dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n.120 del 15 gennaio 2015); ▪ fossa Pozza: dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n.120 del 15 gennaio 2015); ▪ ramo superiore del torrente Alpone: dal ponte sulla strada provinciale n. 36b che va da Sprea a Vestenanova (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 120 del 15 gennaio 2015); ▪ palude del Brusà: su tutta la superficie in comune di Cerea (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59) e scolo Driz- 	<p>Art. 5, comma 5, e art. 16, comma 1, L.R. 19/1998; Art. 5, comma 10, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>€ 167,00 + € 7.00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi</p>	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>

<p>zagno, dall'origine sino alla foce nel fiume Menago e scolo Seriola, dall'origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea (decreto dell'Amministrazione provinciale n. 16/1996);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ palude del Busatello: in tutte le acque poste all'interno della palude, nonché lungo gli argini interni della palude dei corsi d'acqua che fungono da confine dell'area naturalistica (determinazione dirigenziale n. 2167 del 8 ottobre 2001); ▪ fiume Tione dei Monti: dal ponte presso il centro sportivo di Villafranca di Verona al ponte presso l'incrocio tra la via Fantoni e la via Muraglie a Villafranca di Verona (decreto dell'Amministrazione provinciale 21 settembre 1998, n. 50); ▪ Fiume Mincio in concessione alla F.I.P.S.A.S., compreso tra il Ponte Visconteo in Comune di Valeggio sul Mincio e la linea congiungente l'origine del ramo di fiume in sponda destra al termine del parcheggio di Borghetto con il ramo di fiume di sponda sinistra dalla parte opposta al parcheggio di cui sopra. <i>Il divieto di pesca ha validità fino al 31 dicembre 2016 con possibilità di rinnovo. (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 416 del 3 febbraio 2014)</i> ▪ Fiume Mincio: tratto in sponda sinistra della lunghezza di 25 m a monte e di 25 m a valle (tratto complessivo di 50 m) dalla confluenza del canale in loc. Cà nel comune di Valeggio sul Mincio (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 2329/13 del 20 maggio 2013). ▪ scolo Seriola: dall'origine, situata poca a valle del ponte dell'autostrada MI-VE, fino al confine con la provincia di Mantova, nei comuni di Peschiera del Garda e di Valeggio sul Mincio (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 4964 del 11 dicembre 2014); ▪ rio Molini: in comune di Brentino Belluno (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 120 del 15 gennaio 2015); ▪ fosso Nuovo (comune di Mozzecane), dal ponte in località Palù alla chiavica in località Stellina (decreto dell'Amministrazione provinciale 23 giugno 2000, n. 59); ▪ Canal Bianco: tratto esteso tra il primo ponte a monte della foce del Bussè in località Torretta nel comune di Legnago fino a 150 m circa a valle della confluenza dei due rami di fiume formati dallo sbarramento della Torretta (decreto dell'Amministrazione provinciale 21 aprile 1999, n. 19); 			
<p>Distanza tra due bilancini in esercizio di pesca, durante gare e raduni di pesca, inferiore a 10 m.</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. b), Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>€ 167,00</p>	
<p>Usare durante il periodo di divieto di pesca per il Luccio (1 gennaio 31 marzo) nella zona B, ad esclusione del fiume Adige, l'utilizzo e la detenzione di qualsiasi esca artificiale, ad esclusione della mosca, nonché del pesce vivo o del pesce morto.</p>	<p>Art. 6, comma 11, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>€ 167,00 + € 7.00 per capo abusivo di timalidi, salminidi e esocidi</p>	

<p>Pesca nella Fossa Maestra con diritto esclusivo di pesca (dal Bastion san Michele al Ponte Rosso per circa 9,5 km) ad una distanza inferiore a 100 m a monte e a valle di ogni mezzo d'opera operante in fregio o entro i canali, nonché in corrispondenza delle case consorziali, nelle quali lo spazio d'acqua è riservato al deposito di barche ed altri natanti del Consorzio,</p>	<p>Decr.Amm.prov. 10/1999</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca nei bacini all'interno di proprietà private ove è stabilito il divieto di pesca da parte della Provincia su richiesta del titolare o conduttore.</p>	<p>Art. 21 Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca in tratti di corsi d'acqua nei periodi in cui sono chiusi alla libera pesca per lo svolgimento di gare, raduni o manifestazioni di pesca (dalle ore 12 del giorno precedente ad un'ora dopo il loro termine)</p>	<p>Art. 23 comma 14, Reg. Prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca con canna in zona B occupando uno spazio superiore a 20 m.</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. a), Reg. prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca utilizzando più di tre canne</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. a), Reg. prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca con bilancino al di fuori dei seguenti tratti di corsi d'acqua, e dove la larghezza degli stessi ad alveo bagnato sia inferiore a metri 5, esclusivamente da riva a piede asciutto, ed avere a rete bagnata una sacca superiore a 40 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fiume Adige: dalla diga Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le province di Padova e Rovigo; ▪ canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige; ▪ torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige; ▪ fiume Mincio: a valle del ponte della linea ferroviaria Milano Venezia a Peschiera del Garda è vietato per tutto il tratto in provincia di Verona; ▪ fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in comune di Trevenzuolo al ponte della SS n°10 in comune di Sorgà; <p>ad esclusione del tratto dal Molino di Sopra in loc. Pontepossero di Sorgà al ponte sulla S.S. n. 10 in concessione alla F.I.P.S.A.S. (divieto uso bilancino);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fiume Tartaro dal ponte di Isolalta nel comune di Vigasio al ponte della SS n°10 in comune di Nogara; <p>ad esclusione del Tartaro Nuovo nel tratto dalla S.P. Gazzo-Vilimpenta alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km, in concessione alla F.I.P.S.A.S. (divieto uso bilancino);</p> <ul style="list-style-type: none"> • fiume Tartaro Vecchio dal ponte della SS n°10 in comune di Bogara alla confluenza nel Canal Bianco; ▪ scolo Frescà (Frascà): dal ponte della strada che collega Macàccari alla S.S. n. 12 in comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio; ▪ fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco; ▪ fiume Menago: dal ponte di Villanontana alla 	<p>Art. 11, comma 1, lett. b), Reg.prov. 4/2010;</p> <p>Decr.Amm.prov. 16/1999 (decreto di concessione del Mincio alla FIPSAS);</p> <p>Decr.Amm.prov. 16/1999: divieto uso bilancino in zona F.I.P.S.A.S.</p> <p>Decr.Amm.prov. 16/1999: divieto uso bilancino in zona F.I.P.S.A.S.</p>	<p>p 167,00</p>	

<p>confluenza nel Canal Bianco ad esclusione dei tratti in concessione alla F.I.P.S.A.S. ove è stabilito il divieto d'uso. Tratto 1): dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana-Isola della Scala; tratto 2): loc. Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km; tratto 3): dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra C. Badani e C. Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea; (divieto uso bilancino)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ naviglio Bussè: dal ponte della strada che collega Oppeano a Pezzatonega alla confluenza nel Canal Bianco, <p>compreso il tratto dalla loc. Terranegra (ponte bar Alba) al ponte Fior di Rosa SS Legnago Cerea in Comune di Legnago in concessione alla F.I.P.S.A.S. con esclusione del rimanente tratto fino alla località Porte in Comune di Legnago sempre in concessione alla F.I.P.S.A.S (divieto uso bilancino);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio alla foce nel fiume Menago; ▪ fosso Nuova Superiore (comune di Bovolone); ▪ fosso Nuovo Superiore (comune di Casaleone); ▪ Scolone Generale; • fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell'incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in loc. Tombazosana in comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè; ▪ scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè; ▪ scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè; ▪ Fossa Maestra: dal Ponte Rosso ai confini con le province di Rovigo e Padova. <i>Tratto privo del diritto esclusivo di pesca;</i> ▪ Canal Bianco; ▪ fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la provincia di Padova; ▪ fosso Anson: dal ponte della ferrovia allo sbocco nel fiume Fratta nei comuni di Pressana e Minerbe; ▪ Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in comune di Belfiore alla località Ponte Rotto in comune di Minerbe; ▪ fossa Lunga (comune di Belfiore); ▪ fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in comune di Belfiore; ▪ collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio); ▪ scolo Fortezza (comune di Legnago); ▪ cavo Molinella (comune di Gazzo Veronese); ▪ fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la provincia di Padova. 	<p>Decr.Amm.prov. 16/1999: divieto uso bilancino in zona F.I.P.S.A.S.</p> <p>Decr.Amm.prov. 16/1999: divieto uso bilancino in zona F.I.P.S.A.S.</p>		
<p>Distanza tra due bilancini non può essere inferiore a 30 m.</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. b), Reg. prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca con bilancino usando palo di manovra di lunghezza superiore a 10 m.</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. b), Reg. prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pesca con bilancino usando palo di manovra che può essere appoggiato alla coscia o al terreno; in</p>	<p>Art. 11, comma 1, lett. b), Reg. prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	

quest'ultimo caso può essere provvisto di appendici antislittamento, ma non può essere fissato in modo permanente con tiranti laterali in quanto costituirebbe posto fisso di pesca.			
Pesca con bilancino usando il sistema a teleferica	Art. 11, comma 1, lett. b), Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00	
È vietato l'uso del bilancino quando, con la rete adagiata sul letto del corso d'acqua, gli archi fuoriescono dal pelo dell'acqua: il divieto si applica quando le sopraccitate condizioni si manifestano su un tratto complessivo di 100 metri di lunghezza a monte e a valle del luogo di pesca.	Art. 11, comma 1, lett. b), Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00	
Esercitare la pesca dilettantistica sportiva da natante al di fuori delle acque Principali e dei bacini lacustri esclusivamente con i mezzi e nei modi di cui all'art. 11 comma 1 lett. a).	Art. 11, comma 3, Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00	
Esercitare la pesca da natante ad una distanza inferiore a 20 metri dagli attrezzi professionali di pesca opportunamente segnalati	Art. 11, comma 5, Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00	
Divieto di usare il motore elettrico durante l'azione di pesca con natante	Art. 14, comma 4 bis, L.R. 9/2015	€ 167,00	
Cattura di fauna acquatica all'interno del Parco della Lessinia (riserva naturale)	Art. 11, comma 3, lett. a), (Art. 30, com. 1, L. 394/1991)	Sanzione penale	X
Pesca, senza cattura, all'interno del Parco della Lessinia	Art. 42, comma 2, Norme di attuazione Piano Ambientale del Parco della Lessinia (Art. 19 L.R. 12/1990)	€ 167,00	
Pesca nelle oasi naturali ove vige il divieto di pesca.	Art.6 L.R. 19/98	€ 167,00	
Mancata tabellazione da parte dei concessionari di acque pubbliche	Art. 32 L. 19/1998	€ 167,00	
LUNGHEZZE MINIME E QUANTITATIVI			
Pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci di lunghezza inferiore a quella minima prevista. <ul style="list-style-type: none"> ▪ trota fario: 23 cm; ▪ trota marmorata e suoi ibridi con la trota fario: 40 cm; ▪ temolo: 35 cm; ▪ alosa o cheppia: 30 cm; ▪ luccio: 50 cm; ▪ pesce persico: 20 cm; ▪ tinca: 25 cm; ▪ carpa: 30 cm; ▪ barbo: 20 cm; ▪ cavedano: 20 cm; ▪ savetta: 20 cm; ▪ lasca: 15 cm; ▪ pigo: 25 cm; ▪ anguilla: 40 cm. 	Art. 13 L.R. 19/1998; Art. 13 Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00 + € 7.00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi	
Cattura giornaliera di oltre 5 kg di pesce ad eccezione delle seguenti specie alloctone: <i>lucioperca, siluro, pesce gatto africano, pesce gatto americano, gambero americano, gambero della Louisiana ed eventuali altre specie individuate dalla Provincia con proprio provvedimento. Tale limitazione non si applica in caso di gare, raduni o manifestazioni di pesca.</i>	Art. 15, commi 1,2 e 3 Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00 + € 7.00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi	
Cattura giornaliera in tutte le acque della provincia di più di 5 Kg di pesce e tra questi di più di cinque	Art. 15, commi 3 e 4, Reg. prov. 4/2010;	€ 167,00 + € 7.00 per capo	

capi tra salmonidi e timallidi, di cui non più di tre capi di temolo e luccio. Tale limitazione non si applica in caso di gare, raduni o manifestazioni di pesca.		abusivo di timallidi, salminidi e esocidi	
Cattura giornaliera in tutte le acque della provincia di più di 5 Kg di pesce e tra questi di più di cinque capi tra salmonidi e timallidi; di cui un solo capo di trota marmorata o di ibrido tra trota marmorata e trota fario.	Art. 15, comma 5, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00 + p 7.00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi	
Cattura da parte del pescatore professionista di più di 5 kg di crostacei palemonidi (òsaltarejö).	Art. 15, comma 7, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
E' vietata la pesca e la detenzione delle seguenti specie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ barbo canino; ▪ lasca; ▪ scazzone; ▪ spinarello; ▪ storione; ▪ storione cobice; ▪ storione ladano; ▪ lampreda padana; ▪ gambero di fiume. 	Art. 14, comma 3, L.R. 19/1998; Art. 14, comma 2, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Cattura del Gambero senza limitazione di taglia e quantità, purché non appartenente alla specie del Gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>) ed usandoi mezzi e nei modi non contemplati dall'art. 9, comma 3;	Art. 13, comma 5, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancata comunicazione alla Provincia dell'avvenuta cattura (l'èsemplare non va trattenuto) di esemplari di storione autoctono.	Art. 14, comma 4, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
STRUMENTI E MODI DI PESCA			
Pesca professionale con attrezzi durante il periodo in cui il loro uso è vietato.	Art. 12 Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	X
Detenzione sul luogo di pesca o nel natante di attrezzi non consentiti , anche per il tipo di licenza in possesso	Art. 6, comma 12, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	X
Detenzione sul luogo di pesca o nel natante di attrezzi durante i periodi in cui il loro uso è vietato..	Art. 6, comma 12, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	X
Detenzione sul luogo di pesca o nel natante di attrezzi nei luoghi in cui il loro uso è vietato.	Art. 6, comma 12, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	X
Pesca dopo aver raggiunto il numero massimo di catture giornaliere consentito.	Art. 6, comma 14, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Esercizio della pesca subacquea . (salvo che sia stata autorizzata dalla Provincia per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia).	Art. 8 Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	X
Pesca con il sommovimento del fondo e con l'èstirpazione e/o taglio della vegetazione acquatica e di riva, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso degli attrezzi nei modi e tempi consentiti.	Art. 6, comma 4, Reg.prov. 4/2010; Art. 7 R.D. 1604/1931	p 167,00	
Pesca a strappo con canna. Si intende l'uso a strappo l'èesecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'èapparato boccale.	Art. 6, comma 4, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Pesca con le mani .	Art. 6, comma 4, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	

Pesca con attrezzi posti in immersione sprovvisti di contrassegno di riconoscimento del pescatore come desunto dagli elenchi di cui alla legge 250/1958;	Art. 12 comma 6 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Pesca con materiale esplosivo, tossico o inquinante , nonché usare la corrente elettrica come mezzo di cattura o stordimento dei pesci.	Art. 6 R.D. 1604/1931;	Sanzione penale	Sequestro del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.
Uso del guadino non come attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.	Art. 6, comma 9, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	X
Uso del raffio non come attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.	Art. 6, comma 10, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
<p>Pesca professionale nelle acque principali della zona B con gli attrezzi e nei modi non contemplati:</p> <p>➤ acque principali (ove è consentita la pesca professionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fiume Adige: dalla diga Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le province di Padova e Rovigo; ▪ canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige; ▪ fiume Mincio: a valle del ponte della linea ferroviaria Milano Venezia a Peschiera del Garda è vietato per tutto il tratto in provincia di Verona; ▪ fiume Tione: dal ponte della S.S. n. 10 in comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro <p>ad esclusione del tratto dal Molino di Sopra in loc. Ponteposero di Sorgà al ponte sulla S.S. n. 10 in concessione alla F.I.P.S.A.S. ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fiume Tartaro Vecchio e Nuovo: dal ponte della S.S. n. 10 in comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco <p>ad esclusione del Tartaro Nuovo nel tratto dalla S.P. Gazzo-Vilimpenta alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km, in concessione alla F.I.P.S.A.S.;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco; ▪ fiume Menago: dal ponte della S.S. n. 10 alla foce nel Canal Bianco; <p>ad esclusione dei tratti in concessione alla F.I.P.S.A.S. ove è stabilito il divieto d'uso.</p> <p>Tratto 1): dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana-Isola della Scala;</p> <p>Tratto 2): loc. Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km;</p> <p>Tratto 3): dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra Corte Badani e Corte Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago 	<p>Art.12 Reg. prov. 4/2010;</p> <p>Decr.Amm.prov. 3/1999 (decreto di concessione del Mincio alla FIPSAS);</p> <p>Decr.Amm.prov. 14/1999: F.I.P.S.A.S</p> <p>Determina Dirigenza- len°1486/2002</p> <p>Decr.Amm.prov. 14/1999: F.I.P.S.A.S.</p>	p 167,00	

<p>alla confluenza nel Canal Bianco; ad esclusione del tratto compreso tra la loc. Terra-negra (ponte bar Alba) alla loc. Porte nel comune di Legnago per un tratto di circa 4 km;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fossa Maestra (escluso il tratto dal Bastion San Michele al Ponte Rosso per circa 9,5 km dove esiste un diritto esclusivo di pesca) ▪ fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la provincia di Padova; ▪ fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la provincia di Padova. ▪ Canal Bianco (escluso il tratto dal ponte di Santa Teresa in Valle, in Comune di Cerea, al ponte in località Torretta nel comune di Legnago, per circa 5 Km). <p>➤ Attrezzi e modi consentiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>gli attrezzi per la pesca dilettantistico ó sportiva di cui all'art. 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;</i> b) tremaglio: maglia minima di 32 mm, altezza massima di 1,2 m, lunghezza massima di 24 m e comunque non più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua nel quale la rete viene utilizzata. E' vietato il suo utilizzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo lato mentre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo. Il suo uso è vietato dal 15 maggio al 30 giugno; c) bilancia: maglia minima di 40 mm, lato massimo o diametro massimo della rete di 4 m. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a 50 m. Il suo uso è limitato al fiume Adige e al Canal Bianco; divieto d'uso dal 1° maggio al 31 luglio; d) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m; e) bertovello con ali o cogolo: diametro massimo della bocca di 1,5 m, apertura complessiva delle due ali non superiore alla metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua, maglia minima della rete nelle ali e nella bocca non inferiore a 28 mm, maglia minima della rete nella coda di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m; f) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, maglia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno; g) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o battente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre; h) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm, lunghezza massima di 1 m; distanza tra i vimini o le corde metallico non inferiore a 5 mm. 	<p>Decr.Amm.prov. 14/1999: F.I.P.S.A.S.</p> <p>Decr.Amm.prov. 10/1999</p> <p>Determina Dirigenziale n°737/03 del 18.12.2003 FIP-SAS</p>		<p>X</p>
--	---	--	----------

<p>Tra due attrezzi di cui alle lettere b) d) e h) deve intercorrere una distanza minima di 10 m. anche se diversi tra loro.</p>			
<p>Pesca professionale nelle acque secondarie della zona B con gli attrezzi e nei modi non contemplati:</p> <p>➤ acque secondarie: tutte le acque ad esclusione di quelle principali, dei tratti in concessione alla F.I.P.S.A.S. nei quali è vietata la pesca professionale e così riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scolone Generale: dal Molino di san Zeno in comune di Cerea al ponte di Aspretto; ▪ Cavo Nuovo: dalla strada che da Casaleone porta in loc. Boccare fino alla strada comunale che collega Sustinenza a Castellazzo per 2,5 km; ▪ dugale Terrazzo: da Canove fino ai confini della provincia di Padova per un tratto di circa 3,5 km in comune di Terrazzo. <p>➤ Attrezzi e modi consentiti:</p> <p>a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico ó sportiva di cui all'art. 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;</p> <p>b) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;</p> <p>c) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, maglia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;</p> <p>d) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o battente deve essere di legno. Divieto d'uso dal 1° marzo al 30 novembre;</p> <p>e) cunella senza rabbio: altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;</p> <p>f) cunella con rabbio o "tombarola": altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;</p> <p>g) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm; distanza tra i vimini o le corde metallico non inferiore a 5 mm.</p> <p>Tra due attrezzi di cui alle lettere b) e g) deve intercorrere una distanza minima di 10 m. anche se diversi tra loro.</p>	<p>Art.12 Reg. prov. 4/2010;</p> <p>Decr.Amm.prov. 14/1999: F.I.P.S.A.S.</p>	<p>p 167,00</p>	<p>X</p> <p>X</p>
<p>Pesca usando qualunque tipo di rete a strascico.</p>	<p>Art. 12, comma 2, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Uso di attrezzi da pesca che occupano più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua. <u>In ogni caso deve essere comunque lasciato libero almeno un metro in larghezza di corso d'acqua.</u></p>	<p>Art. 12, comma 3, Reg.prov. 4/2010; <u>Art. 7 R.D. 1604/1931</u></p>	<p>p 167,00</p>	

Uso di impianti fissi di pesca senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte degli organi competenti.	Art. 12, comma 5, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Pesca professionale nella Fossa Maestra con diritto esclusivo di pesca (dal Bastion San Michele al Ponte Rosso per circa 9,5 km) con attrezzi e nei modi non sotto indicati : <ul style="list-style-type: none"> ▪ bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm, da collocarsi unicamente su una fila in corrispondenza delle due sponde. La distanza minima fra gli attrezzi di ogni singola fila deve essere di 30 m. È vietato infiggere nel fondo del canale e delle scarpate pali a sostegno di reti fisse o semifisse e di bertovelli; ▪ bertovello con ali o cogolo: diametro massimo della bocca di 1,5 m, apertura complessiva delle due ali non superiore alla metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua, maglia minima della rete nelle ali e nella bocca non inferiore a 28 mm, maglia minima della rete nella coda di 20 mm, da collocarsi unicamente su una fila in corrispondenza delle due sponde. La distanza minima fra gli attrezzi di ogni singola fila deve essere di 30 m. È vietato infiggere nel fondo del canale e delle scarpate pali a sostegno di reti fisse o semifisse e di bertovelli; ▪ nassa: apertura massima della bocca di 70 cm, lunghezza massima di 1 m; distanza tra i vimini o le corde metalliche non inferiore a 5 mm, collocarsi unicamente su una fila in corrispondenza delle due sponde. La distanza minima fra gli attrezzi di ogni singola fila deve essere di 30 m. È vietato infiggere nel fondo del canale e delle scarpate pali a sostegno degli attrezzi. 	Decr. Amm. prov. 10/1999	p 167,00	X
Collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.	Art. 12, comma 3, L.R. 19/1998; Art. 7 R.D. 1604/1931	p 167,00	
Abbandono di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.	Art. 9, comma 16, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
ESCHE E PASTURE			p 167
Usare e detenere sul luogo di pesca durante il periodo 15 Maggio 30 Giugno il Mais e suoi derivati e delle boiler <u>(salvo durante le gare o manifestazioni perché autorizzate)</u>	Art. 9, comma 15, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Detenzione sul luogo di pesca e uso di uova di pesce e loro imitazioni, sangue e suoi derivati e interiora di animali . L'uso delle interiora di animali è consentito esclusivamente per la pesca del siluro a fondo solo nelle acque principali . (L'utilizzo delle interiora di animali è consentito come esca in tutte le acque della zona B, per la pesca dei gamberi esclusivamente con la canna da pesca o altro attrezzo simile e con medesima funzione, con o senza mulinello. Le interiora possono essere utilizzate in forma libera o raccolte in una calza senza ausilio di ami o ancorette; è vietato il	Art. 9, comma 1,2,3 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	

loro utilizzo, sia in forma libera che raccolte in calze o altri contenitori, nell'esercizio della pesca professionale con nassa, bertovello o altri attrezzi consentiti).			
Divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona.	Art.12, comma 7, L.R. 9/2015	p 167,00	
Nelle acque categoria A e B è vietato trasportare, detenere sul luogo di pesca e usare quale esca pesce vivo.	Art. 12, comma 8 bis, L.R. 9/2015;	p 167,00	
Nelle acque della zona A e B è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca	Art. 12, comma 8 ter, L.R. 9/2015;	p 167,00	
Introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso di esca.	Art. 12, comma 6, L.R. 19/1998; Decr.Amm.prov. 52/2000	p 167,00	
Detenzione sul luogo di pesca e uso, per giornata, nella zona B classificate acque PRINCIPALI di più di 1 kg di bigattini e di 2 kg di pastura . Il limite di quantità di pastura, escluso il bigattino, si riferisce alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto stabilito	Art. 9, comma 8 e 12, Reg.prov 4/2010;	p 167,00	
Detenzione sul luogo di pesca e uso, per giornata, nella zona B classificate acque SECONDARIE di più di 0,5 kg di bigattini e di 1 kg di pastura, salvo quanto previsto al punto seguente. Il limite di quantità di pastura, escluso il bigattino, si riferisce alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto stabilito	Art. 9, comma 9 e 12, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Detenzione sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, nella zona B classificate acque SECONDARIE di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) , di più di 1 kg di bigattini e di 1 kg di pastura . (VEDI SOPRA PER CHIARIMENTI) Le acque in questione sono rappresentate: <ul style="list-style-type: none"> • fiume Adige: dalla diga SORIO II in comune di San Giovanni Lupatoto alla confluenza con il canale ex S.A.V.A.; • torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige; • fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in comune di Trevenzuolo al ponte della S.S. n. 10 in comune di Sorgà; • fiume Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte di Isolalta nel comune di Vigasio al ponte della S.S. n. 10 in comune di Nogara; • scolo Frescà (Frascà): dal ponte della strada che collega Macàccari alla S.S. n. 12 in comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio; • fiume Menago: dal ponte di Villafontana al ponte della S.S. n. 10 in comune di Cerea; • fossa Nuova Superiore (comune di Bovolone); • Scolone Generale; • fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago; • fosso Nuovo Superiore (comune di Casaleone); • canale e naviglio Bussè: dal ponte della strada 	Art. 9, comma 10, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	

<p>che collega Oppeano a Pezzatonega al ponte Fior di Rosa in Legnago;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fosso Storto: dal ponte in loc. Foramelle in comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè; • scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè; • scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè; • scolo Mussolin (<i>òSpolverin</i>): dal ponte della S.P. n. 500 che collega Cologna Veneta a Minerbe alla confluenza nel fiume Fratta; • Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in comune di Belfiore alla paratoia situata in corrispondenza del capitello di San Giovanni a Coriano in comune di Albaredo d'Adige; • fossa Lunga (comune di Belfiore); • fossa Maserà Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in comune di Belfiore; • collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio); • scolo Fortezza (comune di Legnago); • cavo Molinella (comune di Gazzo Veronese). 			
<p>È vietato l'utilizzo del bigattino e di ogni forma di pastorazione, nei tratti di corso d'acqua della zona B, durante il periodo in cui vengono effettuate semine di salmonidi adulti, incluse quelle per lo svolgimento di eventuali gare o manifestazioni di pesca sportiva.</p>	<p>Art. 9, comma 13, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Pasturazione con prodotti artificiali, con il sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.</p>	<p>Art. 9, comma 14, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nei corsi d'acqua.</p>	<p>Art. 9, comma 16, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>È vietato introdurre nelle acque pubbliche interne qualunque specie ittica adibita all'uso come esca ai sensi dell'art. 9 comma 5.</p>	<p>Art. 9, comma 17, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Nelle acque della zona A sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca del bigattino (larve della mosca cartaria o di altri ditteri ad esclusione della larva di tipua o gatosh).</p>	<p>Art. 9, comma 6 Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	
<p>Nel fiume Adige a valle del ponte della Sega di Cavaion, in via sperimentale, è consentito l'utilizzo della pastura e del bigattino, sia come esca che come pastura, nel rispetto dei termini temporali e dei quantitativi massimi sotto indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) periodo di utilizzo: dal 15 giugno all'ultima domenica di Settembre; b) quantitativi massimi: 0,5 Kg di bigattini + 1 Kg di pastura (escluso il bigattino) per pescatore; c) ulteriori prescrizioni: divieto di utilizzo del bigattino e della pastura in occasione di gare, ra- 	<p>Art. 9, comma 7 e 12, Reg.prov. 4/2010;</p>	<p>p 167,00</p>	

duni e manifestazioni di pesca alla trota.			
Il limite di quantità di pastura, escluso il bigattino, si riferisce alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto stabilito.			
GARE E RADUNI DI PESCA			
Svolgimento di gare, raduni e manifestazioni di pesca senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Provincia.	Art. 31, comma 1, L.R. 19/1998; Art. 23, comma 2, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Semina di materiale ittico di tipo diverso rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia.	Art. 23 L.R.19/98	p 167,00	
Semina di materiale ittico senza aver ottenuto l'autorizzazione della Provincia.	Art. 23, comma 8, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Semina di materiale ittico in quantitativi superiori o inferiori a quanto previsto nell'autorizzazione.	Art. 23, comma 9, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Semina di materiale ittico per la gara senza la presenza di un agente del Corpo di Polizia Provinciale o di un agente dell'associazione organizzatrice	Art. 23, comma 13, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancata tabellazione del tratto interessato alla gara di pesca.	Art. 23, comma 16, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Pesca di esemplari di salmonidi e timallidi che non hanno raggiunto la taglia minima legale. Gli esemplari sottomisura vanno immediatamente liberati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trota fario: 23 cm; ▪ trota marmorata: 40 cm; ▪ ibrido marmorata x fario: 40 cm; ▪ trota iridea: 23 cm; ▪ temolo: 35 cm. 	Art. 23 comma 19 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00 + p 7,00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi	
Mancato taglio della lenza, senza strappare qualora sia innescata con esche naturali nel caso di cattura di salmonidi, timallidi ed ecocidi sottomisura, in occasione di gare, manifestazioni o raduni di pesca	Art. 15, comma 6, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Pesca in zona B di esemplari di salmonidi in periodo di divieto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Trota fario, trota marmorata e ibridi tra le due semispecie:</i> dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige dall'ultimo lunedì di settembre al sabato immediatamente precedente la prima domenica di febbraio; (EØ ESCLUSA DAL DIVIETO LA TROTA IRIDEA)	Art. 23 comma 19 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00 + p 7,00 per capo abusivo di timallidi, salminidi e esocidi	
Pesca di esemplari appartenenti alle specie sotto indicate che non abbiano raggiunto la taglia minima legale. Gli esemplari sottomisura vanno tenuti in viva e successivamente liberati al termine delle operazioni di pesatura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alosa o cheppia: 30 cm. ▪ luccio: 45 cm. ▪ pesce persico: 20 cm. ▪ tinca: 25 cm. 	Art. 23 comma 19 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ carpa: 30 cm. ▪ barbo: 20 cm. ▪ cavedano: 20 cm. ▪ savetta: 20 cm. ▪ lasca: 15 cm. ▪ pigo: 25 cm. ▪ anguilla: 40 cm. 			
<p>Pesca di esemplari appartenenti alle specie sotto indicate durante il periodo di proibizione.</p> <p><i>Gli esemplari vanno tenuti in viva e successivamente liberati al termine delle operazioni di pesatura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>alosa o cheppia:</i> dal 15 aprile al 30 giugno; ▪ <i>luccio:</i> dal 1° gennaio al 31 marzo; ▪ <i>tinca:</i> dal 15 maggio al 30 giugno; ▪ <i>carpa:</i> dal 15 maggio al 30 giugno; ▪ <i>pigo:</i> dal 15 aprile al 15 giugno; ▪ <i>savetta:</i> dal 15 aprile al 15 giugno; ▪ <i>lasca:</i> dal 15 aprile al 31 maggio. ▪ <i>pesce persico:</i> dal 1° aprile al 31 maggio. 	Art. 23 comma 19 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancata pulizia del campo gara da parte degli organizzatori.	Art. 23, comma 20, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
SEMINE ITTICHE			
Semina o reimmissione nelle acque pubbliche di qualsiasi specie ittica senza l' autorizzazione della Provincia.	Art. 16, Reg. prov. 4/2010;	p 667,00 se specie non autoctone è raddoppiata p 1.333,00	
Semina di materiale ittico senza aver ottenuto il certificato di idoneità sanitaria da parte dell' autorità competente.	Art. 16, comma 10, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Immissione nelle acque libere di esemplari provenienti da impianti di piscicoltura , da bacini di pesca sportiva o catturati in altri corpi idrici , senza l' autorizzazione della Provincia.	Art. 16, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA			
Esercizio dell'acquacoltura e piscicoltura senza aver ottenuto l' autorizzazione da parte della Provincia.	Art. 22 L.R. 19/1998; Art. 17 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Esercizio dell'acquacoltura e piscicoltura con l' autorizzazione scaduta (durata 10 anni).	Art. 22 L.R. 19/1998; Art. 17 comma 2 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancata tabellazione dei luoghi indicati nell' autorizzazione .	Art. 32 L.R. 19/1998; Art. 19, comma 2, Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Esportazione di materiale di risulta proveniente dalle relative escavazioni nella realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura.	Art. 23 comma 4 L.R. 19/98	p 167,00	
Esercizio della piscicoltura in risaia e su terreni temporaneamente allagati senza aver ottenuto l' autorizzazione da parte della Provincia.	Art. 22 L.R. 19/1998; Art. 18 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	

Esercizio della piscicoltura in risaia con recupero di materiale ittico nei corsi d'acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata, o nei quali confluisce l'acqua utilizzata per l'allevamento.	Art. 18, comma 6, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Esercitare la piscicoltura in risaia oltre il 31 Dicembre dell'anno del rilascio.	Art. 18, comma 3, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Trasporto e commercio di esemplari sottomisura provenienti dalle risaie o dai bacini formati dall'allagamento di terreni senza l'accompagnamento dell'apposito certificato rilasciato dalla Provincia.	Art. 18, comma 9, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Allevamento di specie non autorizzate (<i>elenco delle specie allevabili è indicato nell'autorizzazione</i>). Le specie oggetto di allevamento sono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie autoctone in allegato; ▪ trota iridea; ▪ salmone; ▪ salmerino di fontana; ▪ persico trota; ▪ carpa erbivora o amur; ▪ carpa argento e carpa testa grossa; ▪ storione tutte le specie; ▪ pesce gatto nostrano; ▪ pesce persico spigola o striped bass. 	Art. 22 L.R. 19/1998; Art. 17 comma 6 Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Stabulazione , esclusivamente in vasche provviste di idonee griglie o di altri dispositivi atti ad impedire fughe accidentali di pesci dall'impianto alle acque pubbliche, delle seguenti specie ittiche : <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie autoctone in allegato; ▪ trota iridea; ▪ salmone; ▪ salmerino di fontana; ▪ persico trota; ▪ carpa erbivora o amur; ▪ carpa argento e carpa testa grossa; ▪ storione tutte le specie; ▪ pesce gatto nostrano; ▪ carassio; ▪ carassio dorato; ▪ pseudorasbora; ▪ rodeo amaro; ▪ gambusia; ▪ pesce gatto africano; ▪ pesce gatto americano. 	Art. 22 L.R. 19/1998; Art. 17 comma 7 Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Semina nelle zone adibite a risaia o su terreni temporaneamente allagati di esemplari non appartenenti alle seguenti specie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ carpa; ▪ tinca; ▪ cobite comune; ▪ cobite mascherato; ▪ luccio; ▪ pesce persico; ▪ persico sole; ▪ persico trota; ▪ pesce gatto nostrano. 	Art. 18, comma 7, Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	
Omessa chiusura dei punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate mediante griglie fisse su manufatto murario.	Art. 32, comma 1, L.R. 19/1998; Art. 19, comma 2, Reg.prov.	p 167,00	

	4/2010;		
PESCA ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA			
Gestione di bacini di pesca sportiva all'interno di proprietà private senza aver ottenuto l' autorizzazione da parte della Provincia.	Art.21 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Esercitare l'attività di pesca sportiva con autorizzazione scaduta (durata 5 anni)	Art. 20 comma 2 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Immissione nelle acque all'interno di proprietà private (bacini di pesca sportiva autorizzati) di specie ittiche non specificatamente autorizzate dalla Provincia (<i>elenco indicato nell'autorizzazione</i>). > Le specie consentite nei bacini dotati di comunicazione con il reticolo idrografico circostante sono: ▪ tutte le specie autoctone in allegato; ▪ trota iridea; ▪ salmone; ▪ salmerino di fontana; ▪ persico trota; ▪ persico sole; ▪ carpa erbivora o amur; ▪ carpa argento e carpa testa grossa; ▪ storione tutte le specie; ▪ pesce gatto nostrano. > Le specie consentite nei bacini privi di comunicazione con il reticolo idrografico circostante sono: ▪ tutte le specie autoctone in allegato; ▪ trota iridea; ▪ salmone; ▪ salmerino di fontana; ▪ persico trota; ▪ persico sole; ▪ carpa erbivora o amur; ▪ carpa argento e carpa testa grossa; ▪ storione tutte le specie; ▪ pesce gatto nostrano; ▪ pesce gatto americano; ▪ pesce gatto africano.	Art.20 comma 6 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancata tabellazione dei luoghi indicati nell' autorizzazione .	Art.20 comma 9 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancata soppressione degli esemplari catturati, al momento dell' uscita del pescatore dall' impianto . La responsabilità è del titolare dell' impianto .	Art.20 comma 8 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Mancato rilascio da parte del titolare al pescatore della ricevuta nella quale annotare la specie e il numero di capi catturati.	Art.20 comma 8 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Omessa chiusura dei punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate mediante griglie fisse su manufatto murario.	Art. 32, comma 1, L.R. 19/1998 Art. 20 comma 9 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	
Pesca nei bacini all'interno di proprietà privata ove è stato istituito il divieto di pesca su richiesta del titolare o conduttore.	Art. 21 comma 2 Reg. prov. 4/2010;	p 167,00	

DERIVAZIONI E ASCIUTTE

Inosservanza dell'obbligo tassativo di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di monta presso opere idroelettriche e presso ogni tipo d'impianto di nuova costruzione che ostacoli la rimonta di specie ittiche.	Art.12 ó 33 L.R. 9/2015	p 6.667,00	
Derivazione di acque senza osservare le prescrizioni imposte dall'atto di concessione .	Art.33 L.R.19/98	p 167,00	
Prelievo non autorizzato di acque pubbliche.	Art. 624 e 625 Codice Penale.	Sanzione penale	
Mancata comunicazione almeno 30 gg. Prima dell'evento di porre in asciutta completa o incompleta un corso o bacino d'acqua, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dall'art. 25 del R.P. 16/2000	Art. 16 comma 3 L.R.19/98	p 2.000,00	
Mancata adozione da parte dei Consorzi di Bonifica delle misure necessarie e possibili al fine di evitare danni all'ittiofauna e agli ecosistemi acquatici	Art.25 comma 5 Reg.prov. 4/2010;	p 167,00	

Testo elaborato dall'Off. Perina Marco

N.B.

Gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione possono essere sequestrati per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso;

Si procede alla loro successiva confisca nei seguenti casi ai sensi dell'art.13 della Legge 689/81:

- 1. Esercizio della pesca sprovvisti di licenza in corso di validità. La confisca si applica in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione in quanto ora considerato licenza di pesca;**
- 2. Esercizio della pesca con attrezzi il cui loro uso è sempre vietato. In questo caso viene sequestrato l'intero attrezzo anche se composto di più parti;**
- 3. Esercizio della pesca con attrezzi non consentiti per il tipo di licenza in possesso;**
- 4. Esercizio della pesca nei tratti di fiume ove è istituito dalla Provincia il divieto di pesca ai sensi dell'art.16 commi 1 e 2 della L.R. 19/98, o durante le asciutte di cui all'art. 5 comma 9.**

Per quanto riguarda il pesce pescato in violazione alle norme sulla pesca, deve essere sempre sequestrato dall'Agente accertatore come prodotto della violazione e per poi procedere, da parte dell'Autorità Amministrativa a confisca obbligatoria come previsto dall'artt.13,19,20 della Legge 689/81.

Se si tratta di pesce ancora vivo sarà liberato sul posto e il fatto riportato nel verbale di sequestro, se si tratta di pesce già morto dovrà essere depositato presso il freezer del Corpo di Polizia Provinciale di Verona in Via San Giacomo n. 25 e il fatto riportato nel verbale di sequestro.